Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | ROMA — Venerdì, 4 gennaio | Numero 3.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 della legge 22 luglio 1906, n. 623, che deferisce al Governo la facoltà di fissare il giorno di entrata in vigore della legge medesima e di provvedere con norme regolamentari alla sua esecuzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 22 luglio 1906, n. 623, andrà in vigore il 1° gennaio 1907 e agli effetti contabili dall'estrazione 5 gennaio stesso.

Art. 2.

È approvato il regolamento sul personale dei banchi del lotto e sulla circoscrizione compartimentale degli Uffici direttivi del lotto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze predetto.

Art. 3.

L'attuale Commissione centrale pel conferimento dei banchi del lotto continuerà a funzionare sino a completa definizione dei concorsi banditi a tutto il 31 dicembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

SCHEMA del regolamento sul personale dei banchi lotto in applicazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.

CAPO I.

Dei ricevitori.

Art. 1.

La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori nominati con decreto del ministro delle finanze.

Essi sono responsabili dell'amministrazione dei rispettivi banchi e del personale di cui si avvalgono.

Art. 2.

Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con quelle di sindaco o di assessore, con qualsiasi impiego pubblico o privato, non che con l'esercizio di professioni, industrie o commerci.

Solo quando trattisi di banchi di aggio inferiore a L. 2000, la Direzione compartimentale può consentire l'esercizio di commerci ed industrie purchè sia tenuto nel locale del banco e sia conciliabile col servizio e col decoro dell'Amministrazione.

Art. 3.

I ricevitori sono ammessi ad esercitare il loro ufficio dopo fornita la cauzione imposta col decreto di nomina.

Coloro che non prestino la cauzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, sono dichiarati dimissionari.

Sono sollevati dall'esercizio del banco e non possono venirvi riammessi sino a che non completino la cauzione, i ricevitori che non prestino nel termine fissato dall'Amministrazione i supplementi da essa imposti per aumentate riscossioni.

Art. 4.

I ricevitori sono tenuti ad esercitare personalmente i banchi cui sono preposti.

Tuttavia, previo consentimento della Direzione compartimentale, possono farsi rappresentare da un commesso, in qualità di gerente:

a) quando abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) in caso di accertata malattia o di chiamata sotto le armi;

c) per congedo annuale di un mese.

La persistenza della malattia, oltre due mesi, dev'essere comprovata da visita medica fiscale, a spese dell'interessato.

La concessione del gerente è subordinata alla condizione che la cauzione sia estesa all'operato del medesimo.

I ricevitori, autorizzati a valersi del gerente, sono tenuti a produrre alla Direzione, al termine di ciascun trimestre, il certificato di esistenza in vita.

Art. 5.

È nulla la cessione dei banchi sotto qualsiasi forma venga fatta dai rispettivi titolari.

Coloro che intendano rinunciare al banco, devono rimetterne dichiarazione formale alla Direzione da cui dipendono, e, sotto pena del risarcimento dei danni che possano altrimenti derivare alla pubblica finanza, sono tenuti ad amministrarlo finchè non sia dato atto della rinuncia.

CAPO II.

Dei commessi.

Art. 6.

Sotto la denominazione di commessi s'intendono tutti coloro che prestano servizio nei banchi o nelle colletttorie, sia nella detta qualità, sia in quella di reggenti, gerenti e collettori.

Art. 7.

I gerenti, i collettori ed i commessi sono assunti in servizio e retribuiti dai ricevitori, dai quali direttamente ed esclusivamente dipendono, e non possono essere licenziati se non con un preavviso di almeno quattro settimane o col pagamento del corrispondente salario, salvo che altrimenti non sia stato convenuto nel contratto di lavoro, o che il licenziamento sia dovuto a gravi motivi. In quest'ultimo caso però il licenziato può ricorrere alla Direzione compartimentale del lotto, che, vagliata l'importanza dei motivi, decide inappellabilmente se debba essergli corrisposta la predetta indennità.

Art. 8.

Il servizio dei commessi si distingue in avventizio e stabile.

È servizio avventizio quello prestato saltuariamente o da persone sprovviste delle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 11.

È servizio stabile quello prestato permanentemente in ciascuna settimana nel giorno della chiusura del giuoco ed almeno nei due giorni precedenti da coloro che ne siano stati abilitati dall'Amministrazione.

Art. 9.

Il servizio avventizio non costituisce alcun titolo per il passaggio a commesso di carriera.

Il servizio stabile porta al riconoscimento della qualifica di commesso di carriera dopo tre anni di tirocinio.

Art. 10.

È considerato come servizio stabile a tutti gli effetti anche:

a) il servizio militare, quando la persona chiamata sotto le armi sia già riconosciuta dall'Amministrazione quale commesso in tirocinio o di carriera;

b) il periodo di malattia, limitatamente a 60 giorni in ciascun anno;

c) il periodo di assenza per congedi, mutamenti d'incarico o di residenza o per cambiamenti di titolare, quando in complesso non ecceda i 30 giorni nello stesso anno;

d) il servizio avventizio prestato dai commessi di carriera, che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non trovino occupazione stabile. Questo servizio, anche se prestato interrottamente, non è considerato stabile oltre quattro anni in tutta la carriera, e viene computato soltanto per metà.

Art. 11.

Il ricevitore non può assumere commessi in servizio avventizio senza che questi gli producano i seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulti che il commesso è di età non inferiore ai 18 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

d) certificato di non incorsa penalità.

Per l'abilitazione al servizio stabile deve essere presentata domanda alla Direzione compartimentale col mezzo del ricevitore, corredandola dei seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante è di età non inferiore ai 18, nè superiore ai 32 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) licenza elementare od altro titolo di studio equipollente, purchè rilasciato da un istituto pubblico o pareggiato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

e) certificato di non incorsa penalità.

I certificati di buona condotta e di non incorsa penalità devono essere di data recente.

Art. 12.

L'abilitazione a servire stabilmente nei banchi è data dalla Direzione compartimentale con apposito attestato, da custodirsi dal gestore del banco e da restituirsi alla direzione stessa appena il commesso cessi dal prestarvi servizio.

Quando il commesso acquista la qualifica di carriera viene trascritto sull'attestato il numero di matricola all'uopo designato dalla Direzione generale delle privative.

Ove un commesso passi da uno ad altro compartimento, l'attestato viene rinnovato.

Art. 13.

I commessi in servizio avventizio possono essere assunti senza limitazioni di sorta.

I commessi in servizio stabile possono essere assunti, previa autorizzazione della Direzione compartimentale, in numero di:

1 nei banchi con aggio dalle L. 2000 alle 4000;
2 id. id. 4000 alle 7000;
3 id. oltre le L. 7000.

Nei banchi con aggio inferiore a 2000 lire non possono essere assunti commessi in servizio stabile.

Non sono compresi nel computo il reggente od il gerente ed i collettori.

Art. 14.

L'aggio annuale, da servire di base per le limitazioni di cui all'articolo precedente, è quello desunto dalla media degli aggi dell'ultimo triennio.

Sempre quando, al termine di ciascun esercizio finanziario, il personale in servizio stabile di un banco ecceda, tenuto conto della nuova media, quello consentito, è tollerata l'eccedenza sul numero massimo sino a che il personale esuberante lasci il banco.

Art. 15.

Dopo un anno dalla cessazione del servizio il commesso di carriera è sospeso dal diritto di concorrere ai banchi e di ottenere reggenze.

Per riacquistare tale diritto senza pregiudizio della propria anzianità, occorre che il commesso rientri in servizio stabile prima che sia decorso un quinquennio dalla cessazione e che la durata del nuovo servizio non sia inferiore ad un anno.

Trascorso il quinquennio, il commesso che non abbia ripreso servizio stabile viene radiato dal novero del personale di carriera, e non può esservi riammesso se non alle condizioni stabilite per la prima assunzione.

Art. 16.

I collettori sono nominati con decreto della Direzione compartimentale.

Essi debbono essere maggiorenni e possedere tutte le condizioni richieste per i commessi in servizio stabile nei banchi.

Non è però vietato ai ricevitori di assumere a collettori persone sprovviste di tali condizioni, purchè maggiorenni e di incensurata condotta, ma in tal caso il loro servizio è considerato avventizio.

Art. 17.

I gerenti devono essere scelti fra i commessi di carriera e sono nominati con decreto della Direzione compartimentale.

Nel caso però che un ricevitore comprovi di non trovare nel personale di carriera chi sia disposto a rappresentarlo nell'esercizio del banco, la Direzione compartimentale, previa autorizzazione della Direzione generale delle privative, può consentire al ricevitore medesimo di scegliere anche altra persona, purchè incensurata e giuridicamente capace.

In tal caso il servizio prestato in qualità di gerente non produce alcun effetto se la persona prescelta non è provvista delle condizioni richieste per l'abilitazione a commesso stabile, ed ove essa le possegga, è soggetta all'obbligo del tirocinio triennale per l'ammissione nel personale di carriera.

Art. 18.

Quando il gerente non sia scelto fra i commessi di carriera, la concessione non può avere durata superiore ad un anno.

Questa concessione può tuttavia essere rinnovata ove perdurino le circostanze che hanno giustificato l'eccezione.

CAPO III.

Delle reggenze.

Art. 19.

In mancanza, o durante la sospensione dei ricevitori, la gestione dei banchi è affidata a reggenti che debbono condurli personalmente.

I reggenti sono soggetti a tutti gli obblighi dei ricevitori.

Salva l'eccezione di cui all'art. 28, essi sono nominati con decreto della Direzione compartimentale e devono prestare la cauzione entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina.

Art. 20.

Le reggenze dei banchi sono concesse, a misura che questi si rendono vacanti, ai commessi di carriera della Provincia.

Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, ad uno dei figli del titolare medesimo. La vedova che per ragioni di età avanzata o di malattia non possa beneficiare della concessione della reggenza, può rinunciarvi a favore di uno dei figli. Non possono ottenere la concessione le figlie maritate, i minorenni ed i figli che coprano altro impiego pubblico o privato incompatibile con l'esercizio del banco.

Art. 21.

Pel conferimento delle reggenze che non siano da affidarsi a superstiti di ricevitori, la Direzione tiene altrettanti elenchi quante sono le provincie del compartimento, inscrivendovi i commessi di carriera a seconda della loro anzianità assoluta di servizio, ed a questi offre le reggenze in ordine rigoroso di iscrizione negli elenchi.

Il diritto all'iscrizione si acquista appena avvenuto il riconoscimento a far parte del personale di carriera.

Copia degli elenchi viene affissa all'albo della Direzione.

Art. 22.

Viene cancellato dal posto che occupa e contemporaneamente collocato per ultimo nell'elenco provinciale, il commesso che rinunci all'offertagli reggenza o che, avendola accettata, non presti la cauzione nel termine stabilito.

Viene anche cancellato dal posto che occupa il commesso che accetti e disimpegni l'incarico, ma non è collocato per ultimo nell'elenco provinciale se non dopo cessata la reggenza. Ove però la durata di questa sia inferiore a tre mesi, il commesso viene reiscritto a capo lista, perchè, appena se ne presenti l'occasione, gli possa essere concessa altra reggenza come se la prima non l'avesse avuta.

Il commesso cui, pel disposto dell'art. 63, sia stata inflitta la perdita di un turno nel conferimento delle reggenze, anzichè essere interpellato quando sia per trovarsi a capo lista, viene invece collocato per ultimo nell'elenco stesso. Tale posposizione si effettua per la seconda e terza volta, se la perdita sia stata rispettivamente estesa a due o tre turni.

Art. 23.

Non perdono il turno nel conferimento delle reggenze i commessi che con venti, quindici o dieci anni di servizio, rinuncino rispettivamente a quelle dei banchi con aggio inferiore a quattro, a tre o a duemila lire.

Art. 24.

I commessi di carriera che si trasferiscano da una ad altra Provincia, anche di diverso compartimento, sono cancellati dagli elenchi della Provincia cui appartenevano ed inscritti al termine di quello della Provincia in cui hanno fatto passaggio, qualunque sia la loro anzianità in confronto a quella dei commessi che già ne fanno parte.

Art. 25.

Al termine di ogni esercizio finanziario le Direzioni compartimentali eseguiscono negli elenchi i necessari spostamenti in dipendenza delle variazioni di anzianità verificatesi nell'esercizio decorso, fermi restando gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24.

Art. 26.

Quando i commessi all'uopo interpellati rinuncino alla profferta reggenza, le Direzioni compartimentali possono provvedere:

a) mediante commessi di carriera di altre Provincie;

b) mediante commessi in servizio di tirocinio e già maggiorenni di qualsiasi Provincia del compartimento, a favore dei quali il servizio di reggente è computato il doppio come tirocinio;

c) mediante idonee persone del luogo, incensurate, giuridicamente capaci, e sentito l'avviso delle autorità politiche e finanziarie.

Art. 27.

In ordine al conferimento delle reggenze nella propria Provincia, i commessi di carriera non perdono il turno quando sono chiamati a reggere banchi in altre Provincie o quali superstiti di ricevitori.

Art. 28.

Le reggenze dei banchi da aprirsi in via di esperimento vengono conferite dalla Direzione generale delle privative, sentito l'avviso della Commissione pel conferimento dei banchi, a commessi di carriera proposti dalle Direzioni competenti tra i più anziani e di migliore condotta del rispettivo compartimento, indipendentemente dagli elenchi provinciali degli aspiranti alle reggenze ordinarie.

I reggenti di questi banchi sono però esclusi dall'ottenerne la titolarità in occasione del conferimento che segue al triennio di esperimento. Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 22, secondo comma.

Art. 29.

Il servizio prestato in qualità di reggente da coloro che già non sono commessi di carriera non costituisce titolo agli effetti della carriera stessa, e soltanto viene considerato quale tirocinio, se coloro che lo disimpegnano abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 11.

CAPO IV.

Dei concorsi e del conferimento dei banchi.

Art. 30.

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli:

a) quelli con aggio non eccedente le L. 1500 e metà di quelli fra le L. 1500 e le 2500 a favore dei commessi di carriera;

b) gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Chi rinuncia al banco conferitogli, per prima nomina o per promozione, non è ammesso per un triennio a prender parte ad altri concorsi.

Art. 31.

Agli effetti dei concorsi, gli aggi sui quali si devono aprire le gare e quelli dei ricevitori concorrenti s'intendono determinati dalla media degli aggi lordi liquidati rispettivamente negli ultimi tre esercizi finanziari sulle riscossioni effettuate dai banchi da conferirsi o da quelli amministrati dai concorrenti.

Le riscossioni sono elevate ad anno intero quante volte siavi stata interruzione di gestione.

Art. 32.

Per concorrere a qualsiasi banco del Regno i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

2 anni se l'aggio del banco non supera le L. 1000;
5 anni se l'aggio del banco non supera le L. 1500;
10 anni se l'aggio del banco non supera le L. 2000;
15 anni se l'aggio del banco è fra le 2000 e le 2500 lire.

Il servizio utile per l'ammissione ai concorsi decorre dal giorno in cui il commesso in servizio stabile viene riconosciuto di carriera.

Non possono prender parte ai concorsi i commessi che alla scadenza delle gare abbiano superato il 65° anno di età.

Art. 33.

Per concorrere a titolo di promozione a qualsiasi banco del Regno, i ricevitori devono avere servito in quello di cui sono titolari, e con gestione personale continuata, per un periodo minimo di tre anni.

Il massimo aumento conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 1500.

Art. 34.

Non interrompono il periodo di gestione personale di cui allo articolo precedente:

a) il servizio militare obbligatorio;

b) le malattie, quando in complesso non si protraggano oltre a 6 mesi nello stesso triennio;

c) i congedi annuali di un mese.

Quando l'assenza dal servizio ecceda i limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) o sia dovuta ad altre cause, ne viene dedotta la durata dal periodo di gestione personale, e se in complesso superi un anno, obbliga il ricevitore a ricominciare il triennio di servizio personale.

Art. 35.

I concorsi ai banchi vengono indetti dalla Direzione generale delle privative, entro 30 giorni dell'avvenuta vacanza, con avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo del Comune ove ha sede il banco, di tutte le Intendenze di finanza e di tutte le Direzioni del lotto.

Art. 36.

L'avviso di concorso deve indicare:

a) il numero d'ordine col quale è distinto il banco, il compartimento e il Comune in cui ha sede;

b) il termine utile per la presentazione delle domande, termine che deve essere sempre di 40 giorni a decorrere da quello successivo alla data dell'avviso;

c) la categoria delle persone ammesse a concorso;

d) le riscossioni e gli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari compiuti e le relative medie annuali;

e) la cauzione da prestarsi;

f) le collettorie annesse al banco e la loro media riscossione annua.

Art. 37.

Le istanze, stese in carta da bollo da centesimi 50, scritte e firmate dai concorrenti, e controfirmate dai sindaci pei gestori (ricevitori, reggenti e gerenti) e da questi pei commessi e collettori, devono essere presentate alle Direzioni da cui gli aspiranti dipendono.

Le Direzioni ne rilasciano ricevuta, ed entro 15 giorni dalla chiusura del concorso le trasmettono alla direzione generale delle privative con un elenco descrittivo, con le note personali dei singoli aspiranti, e con i prospetti degli aggi dei ricevitori concorrenti.

Art. 38.

All'appoggio delle note personali, dei prospetti degli aggi e degli elenchi descrittivi, la Direzione generale delle privative forma per ogni concorso un elenco generale di classificazione, attenendosi alle norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 39.

Agli effetti della classificazione nei concorsi, i titoli dei commessi di carriera sono valutati come segue:

a) punti 1 per ogni anno di servizio da commesso o da collettore;

b) punti 1 $^1/_2$ per ogni anno di servizio da gerente;

c) punti 2 per ogni anno di servizio da reggente;

d) punti $^1/_2$ per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato prima di far parte del personale di carriera.

Non sono valutate le frazioni di mese.

La Commissione può aggiungere da 1 a 3 punti a chi possegga titoli di studio superiori alla licenza elementare od abbia servito in altre Amministrazioni governative e da 1 a 4 punti a chi abbia cooperato nella scoperta o repressione del lotto clandestino.

Salvi gli effetti della disposizione di cui all'art. 72, la Commissione può detrarre da 1/12 a 3 punti a chi, tenuto conto del numero e della gravità delle mancanze in confronto con la sua anzianità di servizio nei banchi, sia incorso in ammonizioni od in pene più gravi.

A parità di punti precede chi ha maggior anzianità assoluta di servizio nei banchi.

Art. 40.

Pei concorsi a banchi di aggio non eccedente L. 2500, i ricevitori sono classificati in base alla durata del servizio personale prestato nel banco di cui sono titolari.

Pei concorsi ad altri banchi, i ricevitori sono classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari, con l'aumento di 20 lire per ogni mese intero di servizio personale prestato nel banco stesso.

Ai soli effetti della classificazione nei concorsi, la Commissione, tenuto presente il disposto dell'art. 72, può:

a) aggiungere alla durata del servizio personale un periodo da 1 mese a 4 anni per i ricevitori che abbiano cooperato nella scoperta o repressione del lotto clandestino;

b) togliere dalla durata del servizio personale un periodo da 1 mese a 4 anni per i ricevitori che, durante la gestione del banco di cui sono titolari, siano incorsi in multe od in pene più gravi. L'entità di questa detrazione viene determinata, avuto riguardo al numero ed all'importanza delle punizioni in confronto con la durata del servizio personale nell'ultimo banco.

A parità di classificazione precede:

a) nei concorsi per banchi con aggio sino a L. 2500, il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale come ricevitore e commesso di carriera;

b) negli altri concorsi, il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale nei vari banchi.

Art. 41.

I servizi dei ricevitori e dei commessi, riconosciuti validi per l'ammissione ai concorsi, sono quelli prestati a tutto il giorno della scadenza della gara.

Art. 42.

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori, sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

Tale Commissione è presieduta da un consigliere di Stato e composta del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della Direzione generale delle privative di grado non inferiore a quello di segretario.

Art. 43.

La Commissione di cui all'articolo precedente è costituita dal ministro delle finanze.

Il consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso, dura in carica un anno e può essere riconfermato.

All'elezione del ricevitore del lotto prendono parte tutti i ricevitori del Regno personalmente esercenti.

Il ricevitore dura in carica un anno ed è rieleggibile. Finchè fa parte della Commissione egli non può presentarsi ad alcun concorso, nè ottenere promozioni in seguito a gare cui avesse partecipato in precedenza.

Art. 44.

Per l'elezione del ricevitore chiamato a far parte della Commissione, la Direzione generale delle privative segnala ogni anno a quelle compartimentali i ricevitori personalmente esercenti con sede in Roma, perchè ne sia data notizia a tutti gli elettori.

Entro il termine fissato dalla Direzione generale, gli elettori devono far pervenire a quella compartimentale da cui dipendono una scheda sigillata con la designazione del prescelto. Le buste racchiudenti le schede devono essere contrassegnate e portare all'esterno l'indicazione sommaria del contenuto.

Le Direzioni provvedono all'apertura ed allo scrutinio delle schede in presenza di tre elettori. Di tali operazioni si compilano processi verbali che vengono comunicati alla Direzione generale, la quale, riassuntene le risultanze alla presenza dei tre elettori che assistettero allo scrutinio presso la Direzione compartimentale di Roma, determina chi sia l'eletto.

Art. 45.

La Commissione viene convocata dal presidente, previa designazione dei relatori sui singoli concorsi.

I relatori debbon riferire per iscritto.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre commissari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 46.

La Commissione formula il suo giudizio basandosi sulla classificazione di cui agli articoli 39 e 40, e motivando le sue deliberazioni ogni qualvolta si scosti dalle proposte del relatore.

Delle discussioni e deliberazioni della Commissione viene redatto processo verbale da comunicarsi al ministro per le sue decisioni.

Formano parte integrante del verbale le relazioni dei singoli commissari.

Art. 47.

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se il secondo esperimento fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti, tenuto conto delle circostanze speciali che han dato luogo all'esito negativo delle precedenti prove.

Art. 48.

Non sono ammessi conferimenti di banchi all'infuori dei concorsi, eccetto che si tratti di trasferimenti per punizione o della reintegrazione di ricevitori revocati.

Il banco da conferirsi con decreto del ministro delle finanze al ricevitore punito o reintegrato, udita la Commissione di cui allo articolo 42, non può essere di aggio superiore a quello del banco dismesso in seguito alla punizione od alla revoca, salvo alla Commissione predetta di determinare se possa anche essere minore di un quinto.

Capo V.

Del Consiglio di Direzione.

Art. 49.

È istituito presso ogni Direzione compartimentale del lotto un Consiglio composto del direttore e dei capi delle sezioni di segreteria e di ragioneria. Eventualmente possono essere chiamati a farne parte i capi delle altre sezioni. Il Consiglio dà parere agli effetti del presente regolamento:

a) sulla condotta dei ricevitori e dei commessi;

b) sulla concessione delle reggenze;

c) sulla nomina dei gerenti, quando trattisi di persone estranee ai commessi di carriera;

d) sui provvedimenti disciplinari al personale dei banchi.

Uno dei consiglieri redige verbale, su apposito registro, della discussione avvenuta in seno al Consiglio e delle proposte fatte.

Copia del verbale viene trasmessa alla Direzione generale delle privative ogni qualvolta sia a questa riservata la determinazione

del provvedimento, o quando il direttore, nei provvedimenti di sua competenza, non si sia uniformato alle proposte del Consiglio.

CAPO VI.

Dei provvedimenti disciplinari.

Ricevitori.

Art. 50.

Le punizioni che possono essere applicate ai ricevitori sono:
1° il richiamo;
2° la multa;
3° la censura;
4° la sospensione dal servizio;
5° il trasferimento ad un banco di altra Provincia;
6° la revoca;
7° la destituzione.

Art. 51.

Il richiamo è applicabile per irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio o per altre lievi mancanze non contemplate nell'art. 52.

Art. 52.

La multa è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con richiamo;
b) per irregolarità nel ricevimento del giuoco, nel pagamento delle vincite o nella tenuta delle copie giuochi, quando sia da escludersi il dolo;
c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo, o per richiesta od accettazione di mance;
d) per tardivo versamento dei proventi estrazionali o per debiti di gestione eccedenti il ventesimo della riscossione media settimanale;
e) per dispersione di bollettari, per ritardata consegna o per mancato arrivo del piego delle matrici od anche di una sola matrice, quando non dipendano da causa di forza maggiore e sia da escludersi il dolo;
f) per ingiustificata assenza dal banco;
g) per tardiva o incompleta segnalazione del movimento del personale dipendente, o per assunzione di commessi in servizio stabile senza consenso della Direzione, o di quelli in servizio avventizio sprovvisti dei necessari requisiti;
h) per poca decenza del locale del banco;
i) per inframmettenza nella gestione di altri banchi;
l) per contegno poco corretto verso il pubblico o verso l'Amministrazione;
m) per altre mancanze di gravità consimile.
Il minimo della multa è fissato in lire 1, il massimo in lire 50.

Art. 53.

La censura è applicabile:
a) quando il ricevitore sia recidivo in una mancanza della stessa specie, per la quale egli sia già stato punito col massimo della multa;
b) per reiterate mancanze già punite con multe;
c) per debiti di gestione eccedenti il decimo della riscossione media settimanale;
d) per condotta morale biasimevole.

Art. 54.

La sospensione dal servizio è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con censura;
b) per incetta di giuoco fuori del banco o delle collettorie;
c) per debiti di gestione eccedenti il quinto della riscossione media settimanale;
d) per ottenuta concessione del gerente su motivi simulati;
e) per false dichiarazioni sul servizio o sulla condotta del personale dipendente;
f) per abusi commessi nell'esercizio od a causa delle proprie funzioni, quand'anche non ne sia derivato danno all'erario;
g) per le mancanze previste dai precedenti articoli quando siano commesse con dolo;
h) per altre mancanze di gravità consimile.
Il minimo della sospensione è fissato in 15 giorni, il massimo in un anno.

Art. 55.

Il trasferimento ad un banco di altra Provincia può essere disposto ogni qualvolta il ricevitore persista nella condotta morale biasimevole, od in tutti i casi in cui egli incorra in mancanze tali da rendere incompatibile la sua ulteriore permanenza in luogo.

Art. 56.

La revoca è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con la sospensione;
b) per cessione dell'esercizio del banco;
c) per debiti di gestione eccedenti l'importo d'una riscossione media settimanale e non soddisfatti entro il termine fissato dall'Amministrazione;
d) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere al ricevitore la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 57.

La destituzione è applicabile per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino, o nei casi previsti dall'articolo precedente quando vi concorra una particolare gravità.

Art. 58.

Prima di applicare le punizioni comminate agli articoli precedenti per debiti di gestione, può essere accordato al ricevitore un termine pel pagamento da stabilirsi di volta in volta, tenuto conto dell'entità e della causa del debito, dell'importanza del banco e della condotta del ricevitore.

Art. 59.

Ove a favore del ricevitore revocato concorrano circostanze di eccezionale riguardo, il ministro delle finanze può decretarne la reintegrazione su parere conforme della Commissione pel conferimento dei banchi.

Commessi.

Art. 60.

Le punizioni che possono essere applicate ai commessi sono:
1° il richiamo;
2° l'ammonizione;
3° la sospensione dal diritto di ottenere reggenze;
4° l'interdizione temporanea;
5° l'interdizione definitiva.

Art. 61.

Il richiamo è applicabile per lievi mancanze non previste nel seguente articolo.

Art. 62.

L'ammonizione è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con richiamo;
b) per irregolarità nel ricevimento del giuoco;
c) per ingerenza nel pagamento di vincite, o per richiesta od accettazione di mance;
d) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo;
e) per inframmettenza nella gestione di altri banchi;
f) per ingiustificata assenza dal banco o dalla collettoria;

g) per infondati reclami contro il gestore del banco;

h) per contegno poco corretto verso il pubblico o verso l'Amministrazione;

i) per altre mancanze di gravità consimile.

Ogni ammonizione inflitta ad un commesso in servizio stabile di tirocinio ne protrae di un mese il passaggio alla carriera.

Art. 63.

La sospensione dal diritto di ottenere reggenze è applicabile:

a) per recidiva in mancanze già punite con l'ammonizione o per eccezionale gravità di talune di esse;

b) per incetta di giuoco fuori del banco o della collettoria.

Questa sospensione può variare da uno a tre turni.

Quando debba applicarsi ad un reggente, determina la immediata sospensione dall'incarico.

Art. 64.

L'interdizione temporanea è applicabile:

a) per recidiva in mancanze già punite con la sospensione di cui all'articolo precedente;

b) per avere promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione dell'esercizio dei banchi.;

c) per condotta morale biasimevole;

d) per tutte le mancanze contemplate negli articoli precedenti quando siano commesse con dolo.

Il minimo della interdizione temporanea è fissato in 15 giorni, il massimo in un anno.

Ogni interdizione inflitta ad un commesso in servizio stabile di tirocinio ne protrae il passaggio alla carriera per un periodo corrispondente al doppio della durata dell'interdizione.

Art. 65.

L'interdizione definitiva è applicabile:

a) quando il commesso presti servizio nei banchi o nelle collettorie durante l'interdizione temporanea;

b) quando il commesso, già interdetto una o più volte pel massimo periodo di un anno, ricada in una mancanza punibile con l'interdizione temporanea;

c) per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;

d) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere al commesso la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 66.

Ove l'interdizione definitiva non sia stata determinata da cause che rendano incompatibile l'ulteriore servizio del commesso nei banchi, ed ove a favore dell'interdetto concorranno eccezionali circostanze di riguardo, la Direzione generale delle privative può decretarne la riabilitazione, ma non prima di due anni e purchè vi sia il parere conforme del Consiglio di direzione.

Il commesso riabilitato riacquista la qualifica e i diritti di commesso di carriera solo dopo tre anni di servizio stabile e di buona condotta.

Disposizioni comuni.

Art. 67.

I richiami e le ammonizioni ai commessi sono inflitti dai direttori compartimentali o dai gestori dei banchi.

I richiami ai ricevitori, le multe sino a L. 10 e le sospensioni in pendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, sono applicati dai direttori.

Le multe oltre L. 10, le censure, le sospensioni dal diritto di ottenere reggenze, le sospensioni dal servizio e le interdizioni sino a 30 giorni sono applicate dai direttori, sentito l'avviso dei rispettivi Consigli di direzione.

Le sospensioni dal servizio e le interdizioni oltre i 30 giorni sono applicate dalla Direzione generale delle privative, di sua iniziativa, o su proposte formulate dai direttori sull'avviso dei rispettivi Consigli di direzione.

I trasferimenti a banchi d'altra Provincia, le revoche e le destituzioni sono inflitti dal ministro delle finanze su parere della Commissione pel conferimento dei banchi.

Ad eccezione del richiamo, le punizioni devono essere annotate negli stati di servizio.

Art. 68.

Salva l'eventuale applicabilità delle punizioni disciplinari previste nel presente capo, il ricevitore od il commesso sottoposto a procedimento penale viene sospeso non appena emesso mandato di comparizione o di cattura e fino all'esito del procedimento.

Può del pari esser sospeso il ricevitore od il commesso sottoposto ad inchiesta amministrativa.

Art. 69.

Le punizioni comminate ai ricevitori sono applicabili anche ai reggenti e gerenti in quanto siano compatibili con l'indole o la precarietà dell'incarico.

Art. 70.

Incorre nella medesima punizione inflitta al commesso od in quella che si riconosca più appropriata il ricevitore, o, in sua vece, il reggente o gerente che risulti colpevole di mancata vigilanza.

Art. 71.

Salvo la sospensione in pendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, non si fa luogo a punizioni se non dopo aver contestati gli addebiti al ricevitore od al commesso con diffida a presentare le loro giustificazioni e discolpe nel termine prefisso.

Questa disposizione non si applica in caso di richiami, ammonizioni o multe fino all'importo di L. 5, salvo al ricevitore o commesso il reclamo all'autorità superiore entro 15 giorni.

Art. 72.

Quando per tre anni consecutivi venga serbata buona condotta non hanno alcun effetto, nei riguardi della carriera, le punizioni incorse in epoca anteriore, purchè non trattisi di sospensioni dal servizio o di interdizioni.

Dopo cinque anni consecutivi di ottima condotta cessano di aver effetto nei riguardi della carriera anche le maggiori pene.

CAPO VII.

Dell'accertamento dei servizi.

Art. 73.

La Direzione generale delle privative e le Direzioni compartimentali tengono gli stati di servizio del personale dei ricevitori e dei commessi di carriera.

Le Direzioni compartimentali tengono inoltre:

a) gli stati di servizio dei commessi in servizio stabile di tirocinio;

b) un registro per banco nel quale vengono posti in evidenza il movimento di tutto il personale che vi presta servizio stabile, la cauzione e l'aggio medio;

c) una rubrica alfabetica del personale interdetto.

Art. 74.

I ricevitori sono tenuti a dare immediata notizia alla Direzione compartimentale delle assunzioni, dei licenziamenti e delle punizioni inflitte ai commessi di carriera od in servizio stabile di tirocinio, quand'anche i primi prestino temporaneamente servizio avventizio.

Devono del pari notificare immediatamente i licenziamenti dei

commessi in servizio avventizio quando siano determinati da mancanze tali da renderli immeritevoli di fiducia.

Delle punizioni e dei licenziamenti deve essere sempre indicata la causa.

A loro volta le Direzioni segnalano mensilmente alla Direzione generale delle privative il movimento di tutto il personale dei banchi e delle collettorie, nonchè le sospensioni e le interdizioni.

Art. 75.

Le Direzioni compartimentali, appena pronunciata una interdizione, ne danno avviso al personale di vigilanza e ai gestori dei banchi del proprio compartimento. Delle interdizioni pronunciate negli altri compartimenti danno analogo avviso su partecipazione della Direzione generale delle privative.

Art. 76.

Ogni anno la Direzione generale delle privative pubblica l'elenco generale del personale di carriera in ordine di anzianità, e lo fa distribuire ai banchi perchè sia reso ostensibile agli interessati.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 77.

I ricevitori nominati in base a concorsi banditi anteriormente all'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623 non potranno concorrere a banchi di maggior reddito se alla scadenza della gara non si trovino da almeno tre anni a gerire personalmente il banco di cui sono titolari.

Tale periodo di gestione personale è limitato ad un anno pei ricevitori provenienti dagli impiegati collocati fuori ruolo in forza del R. decreto 14 novembre 1894, n. 474, qualora:

a) l'aggio lordo del banco di cui sono titolari sia inferiore ad una volta e mezzo l'ultimo stipendio goduto come impiegati dello Stato;

b) assumano la gestione personale entro 90 giorni dall'attuazione della suddetta legge;

c) alla scadenza del concorso siano titolari del banco da almeno un triennio.

Art. 78.

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi si accrescerà d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti i ricevitori di cui al primo comma dell'art. 77, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 79.

Pei ricevitori che prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, abbiano ottenuto il banco di cui sono titolari in seguito a trasferimento d'ufficio, cioè all'infuori delle formalità di concorso, il triennio di gestione personale necessario a conseguire una promozione abbraccerà anche il periodo ultimamente trascorso nel banco precedente, con che nelle gare si tenga conto dell'aggio di tale banco.

Art. 80.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del regolamento approvato col R. decreto 9 agosto 1886, n. 4019, e dell'art. 6 del R. decreto 29 novembre 1891, n. 666, per le quali, contraendo matrimonio, decadono dalla concessione le ricevitrici cui fu attribuito il banco posteriormente al primo dei detti decreti se vedove, posteriormente al secondo se figlie di impiegati dello Stato o di benemeriti della patria.

Art. 81.

I banchi conferiti ad orfani od a figlie nubili maggiorenni di impiegati dello Stato o di benemeriti della patria a condizione di ripartirne i lucri coi propri germani, sono in caso di decesso, rinuncia o matrimonio intestati ad altri dei germani medesimi, e con l'identica condizione, sino a quando uno di essi conservi titolo alla concessione.

I mutamenti d'intestazione sono disposti con decreti del ministro delle finanze, sentita di volta in volta la Commissione pel conferimento dei banchi.

Art. 82.

La facoltà di valersi di un commesso in qualità di gerente è conservata ai ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi specificati all'art. 4.

Art. 83.

Gli attuali commessi di carriera vengono tutti riconosciuti per tali all'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, con l'anzianità di servizio risultante dalle scritture dell'Amministrazione.

Alle tessere di riconoscimento ad essi rilasciate saranno sostituiti gli attestati di abilitazione di cui all'art. 12.

Art. 84.

Ai gerenti e reggenti attualmente in servizio e non ancora riconosciuti quali commessi di carriera od in esperimento in base alle disposizioni prima vigenti, è applicato il disposto degli articoli 17 e 29.

Art. 85.

I commessi attualmente in servizio stabile di esperimento verranno riconosciuti di carriera scorsi che siano due anni di prova e purchè ne facciano domanda alla Direzione compartimentale entro 60 giorni dalla attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Per tali commessi il biennio di esperimento è considerato utile agli affetti del conferimento dei banchi.

Art. 86.

I commessi inscritti nei ruoli tenuti dalle Direzioni dal 1899 in poi, e che ne furono radiati per abbandono del servizio, potranno essere nuovamente riconosciuti di carriera, dopo aver ripreso e prestato servizio stabile per un anno, alle seguenti condizioni:

a) che non siano interdetti;

b) che abbiano prestato servizio stabile per un periodo non inferiore a tre anni;

c) che ne facciano domanda entro 90 giorni dall'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623;

d) che entro lo stesso termine riassumano servizio stabile.

Non si terrà conto del servizio precedente agli effetti dell'anzianità del commesso, se alla data della riammissione egli lo abbia abbandonato da oltre cinque anni.

Art. 87.

Gli attuali collettori sono conservati ai loro posti anche se non abbiano raggiunta la maggiore età.

Quelli che erano compresi nei ruoli tenuti dalle Direzioni dal 1899 in poi, e che ne furono radiati per non aver partecipato nel periodo di almeno tre anni ad alcun concorso, o perchè interpellati, dichiararono di non voler allontanarsi dalla residenza, saranno nuovamente riconosciuti quali commessi di carriera all'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 88.

Per tutti coloro che abbiano diritto ad essere riconosciuti commessi di carriera in base agli articoli 83 e seguenti il servizio utile, agli effetti dei concorsi ai banchi, decorre dal 18° anno di età.

Art. 89.

Tutti i commessi di carriera che all'attuazione della legge

22 luglio 1906, n. 623, contino almeno 60 anni di età, potranno prender parte ai concorsi anche dopo i 65, ma non oltre i 70 anni.

CAPO IX.

Circoscrizione compartimentale.

Art. 90.

La circoscrizione degli uffici direttivi del lotto è stabilita dalla seguente tabella:

N. d'ordine	Direzione	Provincie assegnate a ciascuna Direzione
1	Bari . . .	Bari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Catanzaro (circondari di Catanzaro e di Cotrone), Potenza (circondari di Melfi e di Matera).
2	Firenze . .	Arezzo, Bologna, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.
3	Milano . .	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Sondrio.
4	Napoli . .	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza (circondari di Potenza e di Lagonegro).
5	Palermo .	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio di Calabria, Siracusa, Trapani, Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro).
6	Roma. . .	Ancona, Aquila, Ascoli, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro ed Urbino, Roma, Teramo.
7	Torino . .	Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio, Torino.
8	Venezia. .	Belluno, Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Comunicati.

Con R. decreto del 29 novembre 1906, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre, la Società degli operai di Cherasco (Cuneo), è autorizzata ad accettare il legato di lire trecentocinquanta fattole dal sig. Pietro Morganti, con testamento pubblico del 28 novembre 1884, rogato dott. Pietro Giusta, repertorio n. 1873, registrato a Cherasco il 21 marzo 1885 al n. 102.

Con R. decreto del 29 novembre 1906, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre, la Società di mutuo soccorso fra gli artisti ed operai di Fossano, in provincia di Cuneo, è autorizzata ad accettare il legato di lire mille, disposto a suo favore dal defunto senatore comm. Ferdinando Siccardi, con testamento olografo del 23 luglio 1903 pubblicato con atto 9 aprile 1906, rogato Musso.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè, n. 1,093,800 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 350 al nome di *Vocarezza* Rosa fu Gerolamo, vedova di Parma Sebastiano, domiciliata a Chiavari (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vacarezza* Rosa fu Gerolamo, vedova di Parma Sebastiano, domiciliata a Chiavari (Genova), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0: cioè: n. 1,079,760 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1000, al nome di Cotta *Lina* fu Siro, minore, sotto la patria potestà della madre Campana Giuditta, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cotta *Clementina-Carolina* fu Siro, minore ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 gennaio, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,87 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 4 gennaio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

3 gennaio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101,36 86	99,49 86	101,33 76
3 1/2 % *netto*.	100 98 48	99,11 48	100,95 58
3 % *lordo*....	72,71 67	71,51 67	72,09 07

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La *Kölnische Zeitung*, esaminando nella sua rivista di fin d'anno le relazioni estere della Germania, scrive: « Nei rapporti con l'Italia, le cui finanze continuano a presentare uno slancio duraturo e mirabilmente favorevolo, permettendo di prendere provvedimenti per favorire il prospero sviluppo così del commercio come dell'esercito, non è avvenuto alcun cambiamento. La fedeltà alle alleanze provate ed il mantenimento delle amicizie utili sono rimaste nel 1906 la base della politica estera italiana. Anche nel suo recente discorso, il ministro Tittoni non lasciò alcun dubbio in proposito affermando che la triplice forma, ora come prima, la vera base di questa politica. Pertanto il nuovo rappresentante diplomatico dell'Italia, comm. Pansa, procederà sulla via del suo predecessore, conte Lanza, che ha bene meritato, con la sua intelligente cooperazione, dell'accordo durevole tra i Governi tedesco ed italiano ».

***

È noto come oramai pressochè tutte le potenze adesioniste della Conferenza di Algesiras abbiano ratificato il trattato; però anche la Svizzera sta ora occupandosi degli atti della Conferenza.

Un dispaccio da Berna, 3, dice: « L'incaricato di affari di Spagna ha rimesso al presidente della Confederazione una Nota del suo Governo relativa alle decisioni della Conferenza di Algesiras, riguardanti specialmente la Svizzera. Il Consiglio federale si occuperà prossimamente della questione e la sottoporrà ad un profondo esame. Tutte le informazioni pubblicate finora sulla probabile attitudine della Svizzera si debbono ritenere almeno come premature ».

***

Le notizie sulla detronizzazione di Re Pietro e sui relativi complotti di palazzo furono ieri già smentite dalla legazione di Serbia a Parigi. La smentita viene ora confermata da una nota ufficiale serba con un comunicato nel quale è detto che l'ultima notizia sul preteso complotto per esiliare la dinastia Karageorgevic deve essere posta fra quelle specie di invenzioni tendenziose che vengono diffuse nella stampa estera per compromettere la situazione della Serbia alla vigilia dell'emissione del prestito.

Tale notizia fu data come proveniente da un'agenzia di Odessa creata dal ministro russo degli affari esteri per un servizio speciale politico dai Balcani. Il comunicato ufficiale serbo afferma che tale agenzia non esiste ed aggiunge che queste notizie tendenziose non debbono esser prese sul serio dalla stampa estera.

***

Il *Daily Mail* ha da Teheran, 3, le seguenti informazioni sulla nuova costituzione persiana.

« L'assemblea sarà composta di 102 membri o 200 in caso di bisogno. Tutte le leggi promulgate, le questioni relative ai bilanci e quelle relative alle finanze saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nessuna Compagnia potrà essere costituita senza l'approvazione dell'assemblea. Per la ratifica dei trattati di commercio e dei prestiti esteri e interni, l'assemblea ha diritto di intervenire. La costruzione di ferrovie, da parte di Compagnie estere o locali, dovrà essere intrapresa col consenso dell'assemblea.

Il Senato sarà composto di sessanta membri, di cui 30 eletti dalla nazione e 30 scelti dal Governo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, ieri sera, circondata dalle sue dame e dai gentiluomini d'onore, ha ricevuto il Corpo diplomatico per gli augurî di capo d'anno.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi arriverà a Londra per tenervi l'annunziata conferenza sul recente suo viaggio d'esplorazione, il 10 corrente; e sarà fatto segno ad un ricevimento particolarmente cortese da parte della Famiglia reale e della società inglese.

L'11 S. A. R. sarà invitata ad una colazione al Buckingam Palace dal Re Edoardo.

Questi ha confermato all'ambasciatore d'Italia, marchese di San Giuliano, il suo desiderio d'intervenire alla lettura della conferenza che il Duca farà alle 3 pomeridiane del 12 corrente.

Dopo la conferenza la Società geografica offrirà al Duca un banchetto all'Hôtel Ritz, al quale interverrà, in rappresentanza del Re, il Principe di Galles.

Questo assisterà pure al banchetto che sarà dato in onore del Duca degli Abruzzi all'Ambasciata d'Italia.

La conferenza del Duca è considerata come la più interessante dal punto di vista scientifico di quelle che saranno tenute quest'anno alla Società geografica.

Nella diplomazia. — Iersera, a Berlino, S. M. l'Imperatore Guglielmo ha ricevuto il conte Lanza in udienza di congedo. All'udienza assisteva anche il ministro von Tschirschy.

L'introduttore degli ambasciatori accompagnò, in carrozza di gala, il conte Lanza al Castello. Poscia il conte Lanza venne ricevuto dall'Imperatore.

Nella sera vi fu al Castello un pranzo di gala in onore del conte Lanza. A destra dell'Imperatore presero posto il conte Lanza, Hahuke e Montuori, e a sinistra il principe di Bülow, Mattioli-Pasqualini, Eulenburg, Orsini-Baroni e Durini di Monza.

Assistevano al pranzo anche i principi Adalberto, Augusto e Guglielmo, i ministri Posadowsky e von Tschirschy, il dott. Lucanus e Tattenbach.

*** Telegrammi da Buenos Aires recano che il nuovo ministro d'Italia, conte Macchi di Cellere, presentò, ieri, al presidente della Repubblica, le sue credenziali.

Il presidente ed il conte Macchi di Cellere si scambiarono parole improntate alla massima cordialità.

L'inaugurazione dell'anno giuridico alla Cassazione. — Ieri, alle 13, come era stato preannunziato, ebbe luogo alla Corte suprema di cassazione di Roma la solenne inaugurazione dell'anno giuridico.

Erano presenti le LL. EE. i ministri Gallo, Massimini e Schanzer, S. E. il presidente del Senato, on. Canonico, il generale Bellati, il prefetto Colmayer, il senatore De Cupis, avvocato generale erariale, il comm. Giorgi, presidente di sezione al Consiglio di Stato, il comm. Spaziani, presidente di sezione alla Corte di appello, il comm. Andreucci, capo di gabinetto del guardasigilli, il cav. Tempestini, presidente del tribunale, il comm. Caprino, pro-

curatore generale, l'on. Cimorelli, il cav. Coppola, sostituto procuratore generale, il comm. Lupacchioli, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e moltissimi magistrati, avvocati e numerose signore.

Presiedeva la riunione S. E. Pagano-Guarnaschelli, primo presidente.

Data lettura della costituzione delle sezioni, si levò a pronunziare il discorso inaugurale il procuratore generale, senatore Quarta.

L'oratore accennò ai progetti presentati dal ministro guardasigilli augurando che, ispirandosi tutti ai supremi interessi della giustizia, tutti concorreranno ad esplicarla e tradurla in atto nei suoi concetti fondamentali.

Commemorato il compianto Augusto Baccelli e salutatone il successore nella presidenza dell'ordine degli avvocati, l'oratore entrò nell'argomento giuridico e nella esposizione del lavoro compiuto nel decorso anno. Importante è stata la parte del discorso riguardante il voto politico alla donna.

Con una splendida chiusa inneggiante a S. M. la Regina di Italia, fra vivissimi applausi e le felicitazioni dei presenti, fra i quali primi le LL. EE. i ministri, l'oratore terminò il suo elevato discorso inaugurale.

Reale Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta il 6 gennaio 1907, alle ore 15.

Arte ed artisti. — Il teatro Costanzi era ieri sera molto affollato per la prima del *Faust* di Gounod, che venne bene eseguito dalla signora Prassino (*Margherita*), dalla signorina Garibaldi (*Siebel*), dal tenore Krismer (*Faust*) e dal basso Rosso (*Mefistofele*).

Il successo vero fu per il Battistini che interpetrò la parte di *Valentino*. Un caldo applauso accolse il celebre baritono al suo apparire sulla scena. Egli dovè bissare la romanza *Santa medaglia* che cantò in modo degno della sua fama ed eseguì la scena della morte con grande efficacia d'artista lirico e drammatico.

Fra grandi applausi gli fu offerta una corona d'alloro.

Bene l'orchestra sotto la direzione del maestro Ferrari; discreti i cori; elegante la messa in iscena.

Viaggiatori per l'Italia. — *Una circolare del Ministero degli esteri.* — Il sottosegretario agli esteri, on. Pompili, aderendo ad un desiderio espressogli dal presidente dell'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri, principe di Scalea, ha diramato una circolare ai rappresenti del nostro Governo all'estero, per invitarli a studiare il problema del movimento dei forestieri verso l'Italia in rapporto al paese ove risiedono, fornendo quei consigli che potessero rendere ancora più efficace l'opera dell'Associazione stessa.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Sicilian Prince* della P. L., è partito da New-York lunedì per Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 3. — Il prefetto di polizia, barone di Launitz, mentre si recava alla chiesa dell'ospedale in via Lopoukhine col principe Alessandro di Olilenbourg, nel momento in cui saliva le scale, è stato colpito da tre palle di pistola Brawning alla testa, alla schiena ed al petto.

Il barone di Launitz è morto quasi immediatamente.

Un ufficiale di polizia ha ucciso l'assassino.

COSTANTINOPOLI, 3. — Sono giunte le sette torpediniere turche costruite nel cantiere Ansaldo.

BISERTA, 3. — L'incrociatore *Condè*, con a bordo il ministro della guerra, generale Picquart, è giunto oggi ed è stato salutato con le salve d'uso.

Il ministro ha dispensato le truppe della guarnigione dagli onori che avrebbero dovuto rendergli.

PIETROBURGO, 3. — La Commissione d'inchiesta ha deciso il rinvio a giudizio dell'aggiunto al Ministero dell'interno, Gurko, per avere ecceduto i suoi poteri nella questione delle vendite a contanti fatte a Lidwail e per avere violato i regolamenti riguardanti gli approvvigionamenti di grano per le provincie ove regna la carestia.

Gurko lascerà presto il suo posto.

TANGERI, 3. — Stanotte in un villaggio situato a quattro chilometri da Tangeri, i partigiani di Er Raisuli hanno fatto irruzione nella casa di un protetto portoghese che celebrava il suo matrimonio e hanno fatto prigioniero il protetto portoghese e tre suoi parenti.

A Zinat un'altra banda di partigiani di Er Raisuli avrebbe, durante la notte, teso un'imboscata ad alcuni uomini della tribù Ben-Insuar che si recavano al mercato di Tangeri.

Vi sarebbero parecchi morti.

PIETROBURGO, 3. — Sull'assassinio del prefetto di polizia si hanno i seguenti particolari:

Terminato il servizio divino, il prefetto usciva per primo dalla chiesa. Gli si avvicinò allora un giovane ben vestito, che gli tirò una revolverata a bruciapelo.

Il prefetto cadde bocconi sulla neve. Il giovane sconosciuto continuò a sparare sul caduto sei colpi; uno dei proiettili penetrò nella nuca e riuscì dalla tempia. L'assassino si sparò poi il settimo colpo in bocca e cadde morto accanto al prefetto.

L'ufficiale di servizio diede qualche sciabolata all'assassino.

Il prefetto di polizia fu raccolto e trasportato nell'interno della chiesa, ove morì subito.

Sono state arrestate due persone che si trovavano tra la folla.

Si ritiene che l'assassino sia oriundo di Tambow, ove il prefetto ucciso era grande proprietario.

TANGERI, 3. — La Mahalla sceriffiana ha levato le tende e marciando con tutta rapidità si è diretta verso la località ove le bande di Er Raisuli attaccarono la scorsa notte il protetto portoghese.

La pioggia è cessata. Il sole risplende. Gli incidenti della scorsa notte hanno precipitato gli avvenimenti.

El Guebbas è partito col grosso della Mahalla verso Zinat. Si crede che egli accamperà durante la notte a Gouaret ad un'ora da Zinat, ove arriverà domattina.

TANGERI, 3. — Si annunzia che se Raisuli non si arrenderà, sarà attaccato. La tribù degli Angueras si è sottomessa stamane.

SHANGHAI, 3. — La distribuzione dei soccorsi nei distretti colpiti dalla carestia sta per cominciare. Il Governo vi ha destinato somme considerevoli. Sono attesi prossimamente dagli Stati Uniti cinquemila sacchi di farina.

PORTSMOUTH, 3. — L'incendio dei magazzini di arredamento situati nell'arsenale, è stato gravissimo. I danni rilevantissimi si valutano ufficialmente ad oltre sei milioni di franchi. Gli edifici distrutti contenevano l'equipaggiamento di un intero corpo d'armata.

Soltanto verso le 2.30 di stamane i pompieri hanno potuto domare l'incendio. I pompieri da quell'ora si dedicano allo sgombro delle macerie. La causa dell'incendio è finora ignota.

PIETROBURGO, 3. — La scorsa notte un individuo sconosciuto ha sparato un colpo di rivoltella contro il presidente dell'Associazione detta del « Vero popolo russo », Dubrowin, presso la caserma del reggimento Ismailow. Dubrowin è rimasto illeso. L'autore dell'attentato è fuggito.

BUDAPEST, 3. — La Delegazione austriaca ha ripreso i suoi lavori ed ha iniziato la discussione generale del bilancio della guerra.

Madeyichi, polacco, ha espresso la sua soddisfazione perchè nelle scuole militari l'insegnamento religioso viene impartito nella lingua materna. Ha ricordato le vessazioni a cui sono soggetti in Prussia i polacchi.

Stein, tedesco radicale, ha protestato contro l'ingerenza degli

oratori polacchi negli affari interni di un altro Stato ed ha deplorata la debolezza del Governo prussiano di fronte al terrorismo polacco nella provincia di Posen.

Il conte Schoenborn ed il polacco Dulenba hanno protestato violentemente contro le affermazioni di Stein.

La seduta è rinviata a domani.

MADRID, 3. — Il Re ha firmato i decreti che promulgano la legge di amnistia ed il dazio provvisorio sui grani esteri.

FARSUND (Norvegia), 3. — Un incendio è scoppiato a bordo del vapore *Liedholmen*, proveniente da Heirvon, e diretto verso occidente.

Poichè tutti gli sforzi per domare l'incendio sono riusciti inutili, il vapore è stato fatto arenare presso Lister.

Il numero delle vittime non è ancora accertato; secondo alcune notizie esse sarebbero sei, secondo altre nove.

TIFLIS, 3. — Un attentato è stato commesso stasera contro l'ufficiale di polizia Loladse. Nessuno è rimasto ferito.

Un vecchio che passava è stato ucciso da un colpo di rivoltella tirato da un agente di polizia contro gli autori dell'attentato che fuggivano.

PIETROBURGO, 4. — La polizia ha arrestato un individuo presso il luogo dell'assassinio del prefetto di polizia, barone di Launitz.

Lo sciopero, di carattere esclusivamente economico, degli operai delle imprese di nafta a Baku si estende considerevolmente.

A Lodz continuano nelle vie gli omicidi tra gli operai appartenenti ai diversi partiti politici.

TIFLIS, 4. — Le regioni vicine alla frontiera della Persia sono state turbate recentemente da un'incursione di briganti persiani che attaccavano i villaggi e razziavano il bestiame trasportandolo al di là della frontiera.

LONDRA, 4. — Parecchi giornali pubblicano un dispaccio da Pietroburgo, il quale annunzia che in un Consiglio tenuto a Tsarkoje-Selo, sotto la presidenza dello Czar, è stato deciso di abolire i posti di ministro della guerra e di ministro della marina.

LONDRA, 4. — Il *Times* ha da Tangeri: Quasi tutte le tribù delle montagne vicine hanno fatto la loro sottomissione al sultano e l'ultimo atto del dramma si avvicina rapidamente.

Si dice che Er Raisuli abbia fatto uccidere gli uomini che aveva fatti prigionieri nella incursione di ieri sera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 3 gennaio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.87.
Umidità relativa a mezzodì	79.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 13.7. minimo 10.6
Pioggia in 24 ore	gocce.

3 gennaio 1907.

In Europa: pressione massima di 769 in Turchia, minima di 735 sulla Scandinavia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 5 mm. al nord; temperatura aumentata; pioggiarelle sparse; nevicate all'estremo nord.

Barometro: minimo a 759 sul mar Ligure, massimo a 768 sulle coste sicule-joniche.

Probabilità: venti moderati a forti tra sud e ponente; cielo nuvoloso con pioggie; mare agitato, specialmente il Tirreno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 gennaio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio...	coperto	agitato	14 0	10 2
Genova	coperto	mosso	12 5	10 8
Spezia	piovoso	mosso	11 2	1 8
Cuneo	nebbioso	—	3 2	— 1 7
Torino	coperto	—	0 4	— 0 6
Alessandria	piovoso	—	0 9	— 0 5
Novara	coperto	—	3 0	— 2 0
Domodossola	nevoso	—	4 0	— 3 2
Pavia	piovoso	—	0 8	— 0 7
Milano	coperto	—	1 8	— 5 0
Sondrio	nevoso	—	1 3	— 4 8
Bergamo	piovoso	—	1 7	— 0 9
Brescia	coperto	—	4 8	— 5 0
Cremona	coperto	—	0 7	— 0 5
Mantova	nebbioso	—	0 6	— 3 4
Verona	coperto	—	2 6	— 0 2
Belluno	coperto	—	— 2 6	— 5 8
Udine	piovoso	—	4 0	— 1 6
Treviso	piovoso	—	3 2	— 4 5
Venezia	coperto	calmo	1 8	0 5
Padova	nebbioso	—	1 5	0 3
Rovigo	coperto	—	1 5	— 0 5
Piacenza	coperto	—	1 9	— 3 9
Parma	coperto	—	0 5	— 3 6
Reggio Emilia....	$^{3}/_{4}$ coperto	—	1 0	— 6 0
Modena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	1 4	— 3 8
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	0 5	— 4 6
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	0 7	— 4 0
Ravenna	coperto	—	0 5	— 4 9
Forlì	$^{3}/_{4}$ coperto	—	1 8	— 2 8
Pesaro...........	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	8 8	— 2 0
Ancona	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	11 3	2 4
Urbino...........	coperto	—	9 7	5 3
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 0	3 0
Perugia..........	coperto	—	10 4	6 8
Camerino	coperto	—	9 8	6 8
Lucca	coperto	—	5 8	3 1
Pisa	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 2	2 2
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	11 5	5 0
Firenze	coperto	—	6 2	1 9
Arezzo	coperto	—	10 7	2 8
Siena	coperto	—	9 1	3 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma............	coperto	—	12 9	10 6
Teramo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 0	4 8
Chieti	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 8	5 8
Aquila...........	$^{3}/_{4}$ coperto	—	9 6	4 0
Agnone..........	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 5	4 8
Foggia...........	sereno	—	14 8	5 8
Bari	sereno	calmo	16 5	5 0
Lecce	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 0	8 4
Caserta....	coperto	—	13 0	9 2
Napoli	coperto	agitato	13 1	10 6
Benevento........	piovoso	—	13 8	7 0
Avellino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 8	7 2
Caggiano	coperto	—	8 3	5 3
Potenza..........	$^{3}/_{4}$ coperto	—	9 0	5 5
Cosenza..........	sereno	—	11 0	5 5
Tiriolo...........	$^{3}/_{4}$ coperto	—	8 6	3 0
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	16 5	9 5
Trapani..........	sereno	calmo	15 1	9 3
Palermo	sereno	calmo	18 1	8 0
Porto Empedocle..	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	16 5	9 0
Caltanissetta	nebbioso	—	10 4	4 8
Messina..........	sereno	calmo	16 0	8 9
Catania..........	sereno	calmo	17 1	8 1
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	15 0	7 2
Cagliari	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	15 2	5 0
Sassari	coperto	—	15 2	9 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.